



## Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine  
Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma  
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282  
e-mail [consigionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoro.it)  
pec: [consigionazionale@consulnetidellavoropec.it](mailto:consigionazionale@consulnetidellavoropec.it)  
C.F.: 80148330584



Roma, 24/01/2023

VIA EMAIL

*Allegato: 1*

Ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro  
LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori  
dei Conti del Consiglio Nazionale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
LL. II.

**Oggetto: Requisiti di iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).**

Pregiatissimi Presidenti,

si trasmette la circolare del Ministero della Giustizia che chiarisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Si informano tutti gli iscritti che hanno partecipato al Corso di perfezionamento organizzato dall'Università San Raffaele in collaborazione con la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che il certificato rilasciato dall'Università, all'esito del superamento dell'esame finale, costituisce titolo idoneo per l'iscrizione all'Albo, ai sensi dell'art. 356 del Codice della Crisi d'impresa.

Quanto all'ulteriore requisito di formazione per l'accesso all'albo, previsto dal richiamato art. 356 del Codice della Crisi e consistente nello svolgimento di un tirocinio, di durata non inferiore a sei mesi, svolto ai sensi dell'art. 4, co. 5, lett. b) del D.M. n. 202/2014, allo stato esso è ritenuto necessario per tutti i professionisti iscritti agli albi professionali dei Consulenti del Lavoro, degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, come chiarito nell'allegata circolare.

Lo svolgimento del tirocinio può essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Con la preghiera di diffondere la presente nota agli iscritti all'Ordine, si inviano cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Francesca Maione